

Libertà e autorità nel costituzionalismo moderno

di

Claudia Cipolloni*

Sommario: 1. La dottrina del costituzionalismo nella dogmatica del potere: primo inquadramento teorico. – 2. Brevi cenni sulle origini del costituzionalismo: dalla teoria della costituzione mista allo Stato costituzionale di diritto. - 2.1. *Segue:* l'evoluzione del paradigma costituzionale nel corso del XX secolo. – 3. Il costituzionalismo moderno e l'avvento del processo di globalizzazione. – 4. Per un nuovo ordine "umano": appunti conclusivi.

1. La dottrina del costituzionalismo nella dogmatica del potere: primo inquadramento teorico

L'indagine sul rapporto tra libertà e autorità si iscrive entro una più ampia riflessione relativa a quel complesso di principi, insieme giuridici e politologici, intorno ai quali si è forgiata la dottrina del costituzionalismo; una dottrina che, generalmente, viene fatta coincidere con l'elaborazione di congegni di limitazione del potere in funzione della garanzia delle libertà¹, ed è perciò declinata nelle forme di "una tecnica della libertà contro il potere arbitrario"².

*Dottoressa di ricerca

¹ Si v. P. Ridola, *Diritto comparato e Diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010, 2, il quale, per il vero, problematizza la ricostruzione che assorbe l'intera vicenda del costituzionalismo in un processo di limitazione del potere asserendo, piuttosto, che nell'ideologia del costituzionalismo il tema della limitazione sia complementare a quello della legittimazione.

² N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, 2016, 20; analogamente, J.K. Lieberman, *Constitutionalism*, cit., 730: "Constitutionalism rejects arbitrary government; it recognizes and respects people's rights despite the contrary will of officials or even popular majorities"; U.K. Preuss, *Constitutionalism*, in E. Craig (Ed.), *The shorter routledge encyclopedia of philosophy*, London and New York 2005, 147: "Constitutionalism comprises a set of ideas, principles and rules, all of which deal with the question of how to develop a political system which excludes as far as possible the chance of arbitrary rule".

Tuttavia, se è vero che la tutela dei diritti fondamentali costituisce “il baricentro”³ del moderno costituzionalismo, è altrettanto indubbio che la fisionomia del processo di costituzionalizzazione appaia tuttora contrassegnata da una certa fluidità.

In effetti, che il costituzionalismo non sia un concetto di piana e univoca definizione⁴ risulta evidente già solo confrontando la varietà di nozioni, spesso divergenti tra loro, con cui gli studiosi hanno tratteggiato i contorni della scienza costituzionale, analizzandone origini ed elementi costitutivi.

Esemplificativa è, in quest’ottica, l’opposta teorizzazione del costituzionalismo⁵ formulata, ancora agli inizi degli anni ’30 del Novecento, da parte di Gino Solazzi nell’*Enciclopedia Italiana*⁶ e di Walton H. Hamilton nell’*Encyclopaedia of the Social Sciences*⁷: il primo asseriva che con l’espressione “costituzionalismo” si è soliti indicare il complesso dei principi, di origine inglese, che caratterizzano la forma di governo costituzionale e, tra questi, il principio della divisione dei poteri e della rappresentanza politica, ma anche della pubblicità e della responsabilità dei governanti; quanto alla tutela dei diritti fondamentali, l’Autore affermava invece: “[a]i cittadini viene anche assicurata una sfera di libertà individuale con la determinazione di limiti allo stato nell’esplicazione della sua attività in rapporto a certi campi di attività individuale”.

Al contrario, Hamilton sosteneva che l’idea del costituzionalismo derivasse dalla prospettiva di una “nuova libertà” sancita nella Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 e che i suoi principi ispiratori fossero tre: “[t]he first is a greater law (...) The second in an individual right. (...) The third is a charter”; in

³ A. D’Atena, *Le stagioni del costituzionalismo nel suo rapporto con la tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, n. 1/2017, 1.

⁴ G. Casper, *Constitutionalism*, University of Chicago Law Occasional Paper, No. 22 (1987), 3: “Constitutionalism is a term not altogether congenial to American lawyers. It seems to share the characteristics of other “isms”: it is neither clearly prescriptive nor clearly descriptive; its contours are difficult to discern”.

⁵ Così come evidenziata da N. Matteucci, *Costituzionalismo*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, vol. II, Roma, 1992, 521 ss.

⁶ G. Solazzi, *Costituzionalismo*, in *Enciclopedia italiana*, Roma, 1949, ristampa fotolitica del vol. XI pubblicato nel 1931, 653.

⁷ W.H. Hamilton, *Constitutionalism*, in *Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. III, New York, 1937, 255 ss.

altri termini “[a] law for the government, safeguarding individual rights, set down in writing – that is the constitution”.

È perciò evidente come quello del costituzionalismo non sia un modello definito e storicamente determinato ma configuri, piuttosto, un principio di razionalizzazione del potere che si è articolato sulla scia di alcuni nuclei forti, ciascuno dei quali variamente declinato secondo le mutevoli ricostruzioni che della storia, e nella storia, hanno offerto i loro interpreti⁸.

Non è un caso, ad esempio, che il sostrato del costituzionalismo, originariamente incardinato sui principi della tutela dei diritti di libertà e della separazione dei poteri, sia stato nel tempo plasmato da ulteriori principi, come quello federativo e rappresentativo, che ad oggi si pongono, accanto ai primi, tra gli elementi indefettibili di una forma di Stato costituzionale⁹.

Ad ogni modo, sebbene la nozione del “costituzionalismo” presti tuttora il fianco ad alcune incertezze ricostruttive, è ragionevole supporre che il filo conduttore dell’intera vicenda tratteggi i confini della questione, ancor oggi insoluta, del rapporto “fra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati, e quindi il vario modo di realizzarsi della correlazione fra autorità e libertà”¹⁰.

⁸ J.K. Lieberman, *Constitutionalism*, cit., 731: “Despite the general agreement on the essential norms and practices of constitutionalism, there is no definitive model and some basic questions remain unsettled”.

⁹ Cfr. S. Mangiameli, *Stato, integrazione europea e globalizzazione. Le nuove sfide del costituzionalismo*, cit., 230 s.; P. Ridola, *Diritto comparato e Diritto costituzionale europeo*, cit., 6 s. Oltre questi, molti altri sono stati i principi ritenuti coessenziali alla genesi del moderno costituzionalismo, alcuni dei quali invero concepiti alla stregua di mere variabili del processo di costituzionalizzazione, come tali depotenziati di ogni valenza descrittiva e prescrittiva del fenomeno: tra questi, l’approvazione di una costituzione scritta e la previsione di una garanzia giurisdizionale della costituzionalità delle leggi che, a giudizio di alcuni autori, non figurerebbero tra i componenti necessari di uno Stato di diritto costituzionale. In argomento, e più esattamente sul concetto documentale e politico di costituzione, V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale, I, Introduzione al diritto costituzionale italiano*, Padova, 1970, 87 ss., affermava che quest’ultimo sia piuttosto da intendersi “come ordinamento supremo dello Stato informato a determinati principi e articolantesi nelle strutture organizzative ad essi adeguate”. Per quanto i due modelli siano destinati tendenzialmente a coincidere nella gran parte delle esperienze costituzionali successive al secondo dopoguerra, è altrettanto noto che l’Inghilterra, culla dei principi del costituzionalismo e al contempo priva di una carta scritta, rappresenti l’esempio più evidente di scollamento tra i due paradigmi.

¹⁰ C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. I, Padova, 1975, 135.

Un rapporto, la cui evoluzione ha attraversato diacronicamente la storia delle comunità politiche, snodandosi lungo un percorso che, a partire dalla concettualizzazione del governo misto di età greco-romana, ha infine contrassegnato l'origine e lo sviluppo dell'organizzazione statualistica moderna.

2. Brevi cenni sulle origini del costituzionalismo: dalla teoria della costituzione mista allo Stato costituzionale di diritto

Quanto alle origini del fenomeno in parola, si è soliti ritenere che il costituzionalismo affondi le sue radici negli eventi rivoluzionari che, sul finire del XVIII secolo, portarono al riconoscimento dei diritti di libertà in un assetto statale organizzato secondo il principio della divisione dei poteri; principi che sono stati espressamente compendiate all'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, ove si afferma: "Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione".

Invero, quella del costituzionalismo è una storia molto più antica, ed è una storia della tensione dialettica che ha attraversato il rapporto tra libertà e autorità nel corso di un lungo processo evolutivo, i cui prodromi appaiono addirittura riconducibili alla teoria della "costituzione mista" di età greco-romana, all'origine della quale si poneva l'idea che la forma di governo migliore derivasse da un processo di mescolanza tra gli archetipi della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia¹¹.

Neppure trascurabile, ai fini di una lettura diacronica del costituzionalismo, appare essere l'influenza spiegata dalla tradizione particolaristica e consuetudinaria di età medievale¹². E ciò, sia con riferimento allo statuto delle prime città imperiali che,

¹¹ Per una più puntuale considerazione della dottrina del governo misto si rimanda a N. Bobbio, *Governo misto*, in *Dizionario di politica*, Torino, 1983, 491 ss.: "La dottrina del G. misto consiste nella enunciazione e nella relativa argomentazione a favore del principio secondo cui la degenerazione di una forma buona in una cattiva può essere evitata dalla costituzione di un governo che risulti da una mescolanza o combinazione o temperamento o reciproca integrazione o addirittura fusione delle tre forme buone".

¹² Sulla quale, e senza alcuna pretesa di esaustività, si v. più ampiamente J. Ellul, *Storia delle Istituzioni. Il Medioevo*, Milano, 1976; E. Cortese, *Le Grandi Linee della Storia Giuridica Medioevale*,

proprio in virtù dell'autonomia loro concessa, favorirono l'emersione di un primo nucleo concettuale di libertà in capo ai cittadini¹³; sia con riferimento alla natura dell'ordine giuridico medievale, che era un ordine incardinato sul valore della consuetudine, alla cui osservanza si riteneva perciò fosse vincolato anche il *princeps* nell'esercizio della sua attività di *iurisdictio*¹⁴.

È a tutti noto però come tale processo embrionale di limitazione giuridica del potere - la cui massima estrinsecazione si ebbe nella genesi della monarchia limitata inglese - venne presto scalfito, intorno al XIV secolo, dall'irrompere dello Stato moderno¹⁵ e dall'imposizione di una nuova struttura di potere che era quella

Roma, 2012; M. Michetti, *Territorio e organizzazione del potere. Livelli di governo e legittimità dello Stato*, Torino, 2021.

¹³ *Ex multis* F. Calasso, *Origini italiane della formola «Rex in regno suo est imperator»*, in *Riv. sto. dir. it.*, 1930, 213 ss., anche in *Annali di storia del diritto*, IX, Milano, 1965, 111 ss.; M. Weber, *La città*, trad. di O. Padova, Milano, 1950; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006; A. Zorzi, *Le libertà delle città italiane nel tardo medioevo: qualche riflessione*, in *Edad Media. Revista de Historia*, n. 21/2020, 11 ss.; Id., *Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)*, in Id. (a cura di), *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, Roma, 2020, 11 ss. In buona sostanza, la "città era libera in quanto immune e autonoma, e la sua libertà si rifletteva sui suoi membri" (A. Santangelo, *Il diritto di cittadinanza tra medioevo e prima età moderna*, Intervento presentato al convegno "Cittadinanza e nazione in prospettiva storica" tenutosi a Milano nel 2018, consultabile all'indirizzo <https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/711679/1471254/cittadinanza.pdf>, 8); i cittadini infatti erano "liberi in quanto membri di una città che aveva conquistato la sua autonomia, che godeva di *iura propria*, che aveva costruito un proprio ordinamento" (A. Santangelo, *Il diritto di cittadinanza tra medioevo e prima età moderna*, cit., 8). Una condizione, quella delle città comunali, che sarà meglio cesellata dalla formola "*Civitates superiores non recognoscentes*" utilizzata da Bartolo per descrivere tali ordinamenti particolari dotati della più ampia autonomia politico-giuridica, sì da apparire quali "*perfectae et per se sufficientes communitates*" (le citazioni sono riportate da S. Trentin, *Stato – Nazione Federalismo*, Milano, 1945, 5).

¹⁴ La consuetudine era, in altri termini, la primitiva *lex non scripta*, mentre le *leges scriptae* assolvevano per lo più ad un ruolo certificatorio del materiale consuetudinario, rispetto al quale il *rex* era tenuto ad un'attiva ordinativa e conservativa: "la *consuetudo* è una *lex* in potenza, e la *lex* è una consuetudine certificata e sistemata; l'una e l'altra in continua osmosi" (così P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., 90). Alla funzionalizzazione della *iurisdictio* si contrapponeva invece l'esercizio del *gubernaculum*, per tale intendendosi un potere di natura discrezionale, *extra legem*, di cui il re disponeva per fronteggiare situazioni di particolare necessità, riguardanti i rapporti con gli altri Stati e l'ordine interno o, più in generale, gli affari di Stato. Sul punto, N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, cit., 36.

¹⁵ Sin troppo nota, e ampiamente esaminata in letteratura, è l'evoluzione storica che ha condotto alla nascita dello Stato moderno. In questo limitato spazio di indagine sia almeno consentito accennare alla circostanza per la quale il processo di costruzione degli Stati moderni si colloca nel solco della crisi che, sul finire del XIII secolo, ha investito gli ordinamenti giuridici e politici di età medievale i quali, come più sopra accennato, avevano mancato di imprimere una vocazione totalizzante al potere politico. Sicché, a partire dal XIV secolo, contro il moto

propria dell'assolutismo monarchico; e infatti, l'elaborazione della categoria politico-giuridica della sovranità (ad opera di alcuni grandi teorici come *Jean Bodin* e *Thomas Hobbes*) si colloca entro una realtà istituzionale che rispondeva ad una rinnovata esigenza di unificazione e di concentrazione del potere nelle mani del sovrano, attraverso il monopolio della forza legittima e dell'attività di produzione del diritto¹⁶ (la sovranità è, per definizione, "*summa legibusque soluta potestas*"¹⁷).

Pertanto, può essere facilmente intuito come, nello Stato assoluto, la condizione dei sudditi risultasse interamente soggiogata dall'autorità statale e, per conseguenza, come anche il principio di libertà fosse relegato in una dimensione prettamente effettuale¹⁸, costretto ad una vita precaria e ai margini dell'ordinamento¹⁹.

D'altro canto, sebbene lo stesso *Hobbes* non avesse mancato di formulare una dottrina dei "doveri della sovranità"²⁰, è appena il caso di ricordare come questa

centrifugo del potere diffuso e parcellizzato di età medievale, si è innescato il moto centripeto del potere unificato di età moderna, canalizzato entro le strutture di un'autorità, come quella statale, che si qualifica come un ente superiore ad ogni altra istanza, sia sul piano interno sia su quello internazionale; in altri termini, e per effetto di una concettualizzazione che giungerà a piena maturazione con la pace di Westfalia - "lo Stato classico europeo divenne l'unico soggetto della politica" (così C. Schmitt, *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità* (1933), trad. it. in G. Miglio, P. Schiera (a cura di), *Le categorie del politico*, Bologna, 1972, 24). Conseguentemente, si è assistiti ad una proiezione dell'autorità statale sulla dimensione geografica del territorio, poiché la struttura monolitica del potere rivendicava a sé un ambito spaziale di effettività che ricomponesse a sintesi ogni lacerazione delle residue autonomie politiche di ascendenza medievale. Coesistente alla formazione dello Stato moderno sarà dunque la teorizzazione della categoria politico-giuridica della sovranità che, pur nell'ambiguità delle innumerevoli definizioni, conserva immutato il suo legame con il fenomeno statale e ne ritrae un attributo costitutivo, rappresentando "il modo di essere proprio del potere statale" (C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975, 98).

¹⁶ N. Matteucci, *Lo Stato moderno*, Bologna, 1993, 81.

¹⁷ Definizione contenuta nel testo latino del 1586, 78: "*Maiestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas*" (vd. J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, 1964, vol. I, cap. VIII, 345, nota 2).

¹⁸ Secondo la nota definizione di A. D'Atena, *Costituzionalismo e tutela dei diritti fondamentali*, in Id., *Lezioni di diritto costituzionale*, IV ed., Turin, 2018, 6, il quale ha utilizzato l'espressione "libertà effettuale" per descrivere la condizione dei sudditi dell'*ancien régime* i quali, pur non essendo materialmente ridotti in catene, fruivano di una libertà soltanto *effettuale*, che non costituiva oggetto di un diritto da rivendicare nei confronti dello Stato.

¹⁹ P. Grossi, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, 1, II ed., Torino, 1991, 107.

²⁰ Come noto, è la sola dottrina dei fini, compendiata nella disamina dei "doveri della sovranità", ad apportare un qualche temperamento nella teoria dello Stato leviatano, disponendosi che il sovrano fosse vincolato ad esercitare il potere in funzione della sicurezza del popolo: "Tutti i doveri di chi ha il potere sono compresi in questo solo detto: *la salute del popolo è la legge suprema*" (T. Hobbes, *De Cive. Elementi filosofici sul cittadino*, a cura di T. Magri,

non contemplasse la garanzia della libertà dei sudditi giacché la libertà - da intendersi quale "assenza di impedimenti esterni"²¹ - avrebbe potuto estrinsecarsi solo nel silenzio della legge: "la libertà di un suddito risiede (...) soltanto in quelle cose che il sovrano ha trascurato nel disciplinare le azioni dei sudditi"²².

Piuttosto, fautore di una nuova e diversa concezione della libertà al confronto con l'autorità sarà *John Locke*, la cui dottrina dello Stato, invece, accluderà i diritti di libertà tra le cause di legittimazione e di funzionalizzazione del potere politico. E infatti quella di *Locke* è una concezione che poggia la pietra angolare dell'intero sistema sul principio di libertà, ancorando il fondamento di legittimità del potere politico alla salvaguardia di un nucleo intangibile di diritti - e, tra questi, la vita, la libertà personale e la proprietà privata - che le leggi di natura avrebbero conferito alla titolarità di ciascun uomo²³.

Roma 2018, cap. XIII, 193). In particolare, *Hobbes* riteneva che la "salute del popolo" non avesse riguardo alla conservazione della vita in genere, ma alla conservazione di una vita "per quanto possibile felice", facendosi obbligo al detentore del potere supremo "di procurare in abbondanza ai cittadini tutti i beni necessari non solo alla vita, ma anche al diletto" (T. Hobbes, *De Cive*, cit., cap. XIII, 194). Più esattamente, lo Stato era fondato e giustificato dall'adempimento di alcuni compiti che avrebbero dovuto assicurare ai cittadini il conseguimento dei seguenti vantaggi: "1. che siano difesi dai nemici esterni; 2. che la pace interna sia conservata; 3. che si arricchiscano per quanto è compatibile con la sicurezza pubblica; 4. che godano di una libertà innocua" (... "Infatti, chi ha il potere supremo non può meglio concorrere alla felicità dei cittadini, che facendo sì che possano godere delle ricchezze prodotte con la loro industria, sicuri della guerra esterna e civile", T. Hobbes, *De Cive*, cit., cap. XIII, 195). "La pace dei sudditi con se stessi e la loro difesa contro un comune nemico"²⁰ sono perciò il fine dell'istituzione della sovranità e tale è la sua vocazione che una possibile distorsione dall'obiettivo avrebbe legittimato, pure nell'impostazione teorica di *Hobbes*, il riconoscimento in capo ai sudditi di una facoltà molto simile al diritto di resistenza al sovrano: "L'obbligo dei sudditi verso il sovrano, si intende che dura fino a che dura il potere per il quale esso è in grado di proteggerli e non più a lungo, poiché il diritto che gli uomini hanno per natura di proteggere se stessi, quando nessun altro può proteggerli, non può essere abbandonato con nessun patto" (T. Hobbes, *Leviatano*, trad. di G. Micheli, Milano, 2018, cap. XXI, 230 e 234).

²¹ T. Hobbes, *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, a cura di A. Pacchi, Roma-Bari, 2019, cap. quattordicesimo, 173.

²² T. Hobbes, *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, cit., cap. ventunesimo, 177. Nel medesimo senso T. Hobbes, *De Cive. Elementi filosofici sul cittadino*, a cura di T. Magri, Roma, 2018, cap. XIII, 201: "si dice che ciascuno gode della sua libertà; e la libertà deve venire qui intesa in questo senso: quella parte del diritto naturale che viene concessa e lasciata ai cittadini dalle leggi civili".

²³ Ne consegue che il superamento dello stato di natura - per nulla assimilabile a quello belligerante di tradizione hobbesiana - si giustifichi in ragione della necessità di attribuire ad un'autorità politica il compito di preservare e ampliare diritti e libertà afferenti alla condizione

Il giusnaturalismo, dunque, “trova nell’individuo non solo un limite e una barriera, ma anche un principio positivo di organizzazione politica. È, in embrione, il nuovo stato fondato sulla stessa libertà, che ha per fine di contemperare i diritti di ciascuno con quelli di tutti gli altri”²⁴.

Ne consegue che la società e lo Stato, piuttosto che come armi del dispotismo, iniziano ad essere pensati quali strumenti istituzionali di libertà giuridica, funzionalmente orientati alla garanzia di quei diritti che per primi si definiscono quali attributi fondamentali e inalienabili dell’uomo²⁵; lo Stato serve alla loro difesa e trova in ciò la giustificazione della sua esistenza²⁶.

Nondimeno, ad imprimere una vigorosa sottolineatura della personalità individuale saranno le battaglie per la tolleranza e per la libertà religiosa condotte in Europa a partire dal XVI secolo²⁷ che, oltre ad affermare l’intangibilità della coscienza individuale (“foro interno”), hanno segnato la genesi della libertà di manifestazione del pensiero (“foro esterno”), così paventandosi la pretesa fondativa di un nuovo ordine sociale e politico che avrebbe collocato al centro i diritti e le libertà individuali²⁸.

Occorre peraltro aggiungere che le idee di emancipazione civile e politica, innestatesi sul tronco delle lotte per la libertà religiosa, siano essenzialmente promanate dalle rivendicazioni di un ceto sociale in ascesa, come quello borghese,

naturale di ciascun uomo, altrimenti esposti alla precarietà di uno stato di natura in cui è dato riscontrare la mancanza di un potere che garantisca, contro le violazioni, l’adempimento delle leggi e l’esecuzione delle sentenze di un giudice comune (J. Locke, *Il secondo trattato sul governo*, trad. it. a cura di A. Gialluca, Milano, 2019, cap. XI - 136, 246 s.). La genesi dell’autorità, quindi, è pur sempre riconducibile ad un’obbligazione politica contratta dai consociati ma, in tal caso, il *pactum societatis* si estrinseca nelle forme di un *pactum unionis*, e non già *subiectionis*, che non implica alcuna necessaria soggezione senza libertà: al contrario, “contenuto del patto sono i diritti fondamentali dell’uomo; suo fine è il riconoscimento e la difesa di tali diritti” (G. Solari, *La formazione storica e filosofica dello Stato moderno*, Napoli, 1990, 51).

²⁴ G. De Ruggiero, *Storia del liberalismo europeo*, Roma-Bari, 2003, 26.

²⁵ G. De Ruggiero, *Storia del liberalismo europeo*, cit., 31.

²⁶ C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, a cura di A. Caracciolo, Milano, 1984, 220.

²⁷ Afferma ancora C. Schmitt, *Cattolicesimo romano e forma politica*, trad. it. a cura di C. Galli, Bologna, 2010, 56 s. che il “primo diritto individuale, nel senso dell’ordinamento sociale borghese, era la libertà religiosa; e questa resta l’inizio e il principio di tutto quel catalogo di diritti di libertà - di fede e di coscienza, d’associazione e di riunione, di stampa, di commercio e d’industria - che si è sviluppato in séguito”.

²⁸ Cfr. P. Ridola, *Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino, 2018, 32.

che (contro il retaggio medievale dei privilegi) auspicava il riconoscimento di una posizione di parità giuridica fra tutti i soggetti operanti nel mercato e reclamava la garanzia di una sfera di libertà, prevalentemente economiche, sottratta all'ingerenza del dispotismo statale²⁹.

Si erge così, sullo sfondo del processo di costituzionalizzazione, la nascente teoria politica del liberalismo giuridico ed economico, che appunto identificava nello Stato non solo un garante delle libertà individuali ma anche un possibile usurpatore delle stesse, contro il quale apprestare un complesso sistema di garanzie giuridiche dei diritti e delle libertà fondamentali³⁰: “[i] diritti di libertà sono il perno dello Stato immaginato, prima del sopravvento dei Parlamenti, dalla cultura della borghesia”³¹.

Progressivamente, quindi, il movimento costituzionalista liberale erode le fondamenta dell'assolutismo statale, disarticolando l'accentramento strutturale dello stato-apparato in funzione di una migliore organizzazione dei poteri per il riconoscimento e la tutela delle libertà della persona; il liberalismo, dunque, “fu principalmente una sfida agli interessi costituiti, resi sacri dalla tradizione di un mezzo millennio”³².

I principi qui solo rapidamente accennati troveranno massima esplicazione nell'evoluzione di quella particolare forma statale, meglio nota come Stato liberale di diritto, che si consoliderà all'indomani della grande stagione rivoluzionaria compiutasi in Inghilterra, America del Nord e Francia tra il XVII e il XVIII secolo e all'esito della quale l'originaria fisionomia assolutistica della sovranità verrà sagomata dall'erompere di una nuova e diversa concezione del potere, non più illimitato nella sua estrinsecazione ma funzionalizzato al riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

²⁹ G. De Ruggiero, *Storia del liberalismo europeo*, cit., 35.

³⁰ Sulla distinzione corrente tra concezione pre-liberale e liberale della libertà si v. M. Barberis, *Liberalismo, costituzionalismo, pluralismo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1/2006, 80.

³¹ G. Amato, *Libertà (dir. cost.)*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Torino, 1974, 274.

³² H.J. Laski, *Le origini del liberalismo europeo*, trad. it. a cura di P. Vittorelli, Londra, 1962, 2.

La stagione rivoluzionaria è perciò definita come il “crinale del moderno costituzionalismo”³³, per effetto della quale il riconoscimento e la proclamazione dei diritti fondamentali dell’uomo all’interno dei primi documenti costituzionali si avranno congiuntamente all’introduzione di alcuni principi di organizzazione e razionalizzazione delle strutture di potere, tra i quali figurano il principio della divisione (verticale e orizzontale) del potere, il principio democratico, convogliato entro il circuito della rappresentanza parlamentare, e il principio di legalità, che si esprime nel dovere di conformità alla legge dell’azione dei pubblici poteri.

Tuttavia, ciò che preme sottolineare in questa sede è soprattutto l’idea, veicolata dalla tradizione statualistica liberale, per la quale la legittimazione dello Stato moderno sia fondata sulla capacità dell’ordine politico di realizzare i diritti dei cittadini; in altri termini, il potere dello Stato, che almeno teoricamente si afferma essere limitato, misurabile e controllabile, viene funzionalizzato alla garanzia della libertà del singolo³⁴.

Un principio, quello di funzionalizzazione dell’autorità alla garanzia della libertà, che, all’indomani dell’“implosione” dello Stato liberale e alla fine dei regimi totalitari, acquisirà piena realizzazione nello Stato costituzionale di diritto, quando il problema della ricerca di un più saldo fondamento della libertà rivestirà piena centralità strategica.

2.1. Segue: l’evoluzione del paradigma costituzionale nel corso del XX secolo

È solo con l’evoluzione dello Stato costituzionale di diritto che la persona assumerà una vera e propria precedenza sostanziale rispetto ad ogni istituzione politica e ad ogni potere costituito³⁵, consolidandosi il principio della “preesistenza o anteriorità

³³ Secondo la definizione di F. Rimoli, *L’idea di costituzione. Una storia critica*, Roma, 2011, 98.

³⁴ C. Schmitt, *Dottrina della costituzione*, cit., 173.

³⁵ In proposito, A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte generale*, II ed., Padova, 1992, 1 ss.; S. Mangiameli, *Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea*, in A. Pace (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale. Nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario*, Milano, 2006, ora in Id., *I diritti costituzionale: dallo Stato ai processi di integrazione*, Torino, 2020, 175 ss.

logica”³⁶ dei diritti inviolabili della persona sugli assetti costitutivi dell’ordinamento statale; una persona che, nell’impianto costituzionale del secondo dopoguerra, fa astrazione da quella polarità isolata della tradizione individualistica liberale per concretizzarsi entro una dimensione più spiccatamente sociale, nella quale il problema della libertà si interseca necessariamente con quello dell’eguaglianza dinamica o sostanziale³⁷, evocandosi uno specifico intervento dello Stato a garanzia della piena estrinsecazione dei diritti di libertà, positiva e negativa, del cittadino³⁸.

Difatti, con il passaggio allo Stato costituzionale del XX secolo, si attenua quella *separazione* tra Stato e società che, al contrario, aveva costituito uno dei presupposti di pensabilità dello Stato liberale; lo Stato costituzionale, invece, diventa “la forma giuridica della democrazia pluralista”³⁹, rispetto alla quale il principio di *neutralità* cede il posto a un processo di integrazione della composizione pluralistica di una “società aperta”⁴⁰, entro la quale si intrecciano le *legature sociali*⁴¹ dell’individuo.

Il superamento dell’impostazione statocentrica passa dunque per la considerazione che la persona, in quanto fine del sistema delle libertà⁴², è il perno che legittima e funzionalizza il nuovo assetto statale nel quale “ogni azione deve essere indirizzata verso il *centro*, ossia verso la *persona*”⁴³; in quest’ottica, “la libertà viene a svolgere quasi la funzione di centro di gravità su cui poggia, insieme con

³⁶ A. Baldassarre, *Diritti inviolabili* (voce), in *Enc. giur.*, vol. XI, Roma, 1989, 1, anche in Id., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, 1 ss.

³⁷ Sul punto, V. Crisafulli, *Individuo e società nella Costituzione italiana*, in *Dir. lav.*, 1954, 73 ss.

³⁸ Cfr., A. Pace, *La variegata struttura dei diritti costituzionali*, in *Associazione per gli studi parlamentari*, Quaderno n. 8, Seminario 1997, Torino, 1998, 22 s.

³⁹ E. Cheli, *I fondamenti dello “Stato costituzionale”. Relazione al Convegno su “Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela”*, organizzato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana – Roma 27-28 ottobre 2005, 1, consultabile in www.astrid-online.it.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ P. Ridola, *Diritti costituzionali* (voce), in *Diritto costituzionale*, in S. Mangiameli (a cura di), Milano, 2008, 399.

⁴² G. Guarino, *Lezioni di diritto pubblico*, Milano, 1969, 90 ss.

⁴³ E. Di Salvatore, *Appunti per uno studio sulla libertà nella tradizione costituzionale europea*, cit., 46, sulla scia della riflessione di E.-W. Böckenförde, *Staat und Gesellschaft*, in *Staatslexikon Recht – Wirtschaft – Gesellschaft*, V Band, 7. Aufl., Freiburg-Basel-Wien, 1995, 231.

l'equilibrio istituzionale dell'ordinamento giuridico, la legittimità stessa di un determinato assetto statale"⁴⁴.

E infatti, la premessa concettuale del *nuovo* rapporto tra individuo e Stato si fonda sulla presupposizione che "le libertà diventano forme essenziali, modi di essere della sovranità; strumenti e condizioni dell'autorità che si giustifica solo in quanto attuazione pratica (...) di esse"⁴⁵.

Ciò che ne discende è l'instaurarsi di una *circolarità* nella relazione costitutiva tra i diritti fondamentali e l'ordinamento giuridico: la suesposta anteriorità dei diritti dell'uomo, infatti, non si erge *nei confronti* dell'ordinamento in funzione difensiva ma si radica *entro* il medesimo ordinamento dal quale scaturiscono sia la *pretesa fondativa* sia la *garanzia di effettività* dei diritti inviolabili della persona.

Una garanzia che si compie anzitutto per il tramite di uno strumento di ordine formale, consistito nella solenne proclamazione dei diritti fondamentali all'interno di carte costituzionali rivestite del carattere della *rigidità*, a corredo del quale non solo viene statuito un procedimento aggravato di revisione costituzionale ma si provvede altresì alla configurazione dei primi sistemi europei di giustizia costituzionale, sul modello del sindacato accentratore di legittimità introdotto con la Costituzione austriaca del 1920.

L'affermarsi del principio di rigidità costituzionale importa con sé l'idea di una *superiorità* della Costituzione che si estrinseca nel dovere di conformità ad essa del contenuto e della forma di ogni altro atto dei pubblici poteri, ivi compresa la legge del Parlamento⁴⁶. È quindi in *nuce* l'enucleazione del *principio di legalità in senso costituzionale* che, sovrapponendosi al principio della "legalità legale", supera il dogma ottocentesco del primato della legge⁴⁷.

È dunque il principio della legalità costituzionale che, in ultima analisi, salda quell'incipiente rapporto costitutivo tra diritti fondamentali e Costituzione,

⁴⁴ G. Lombardi, *Libertà (Diritto costituzionale)*, voce in *N.mo Dig. It.*, vol. IX, Torino, 1963, 845.

⁴⁵ G. Volpe, *La legge ferrea delle corporazioni e i magistrati*, in *Foro. it.*, 1976, 603.

⁴⁶ Sul concetto di superiorità formale e sostanziale delle costituzioni rigide A. Pace, *Costituzioni rigide e costituzioni flessibili*, in *Id.*, *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, Padova, 2002, 265 ss.

⁴⁷ M. Luciani, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir.*, Ann. IX, Milano, 2016, 463.

placidamente sintetizzato nell'idea che "se (...) non c'è Costituzione senza diritti, non ci sono nemmeno diritti senza Costituzione. È, infatti, la Costituzione a rendere i diritti dell'uomo diritti in senso giuridico"⁴⁸.

Per conseguenza, posto "che qualsiasi diritto di libertà per i cittadini non può derivare se non dallo Stato inteso come ordinamento giuridico statale (...) non è ipotizzabile, né presenterebbe alcuna plausibile ragion d'essere, una contrapposizione fra la 'sovranità' del secondo e l' 'autonomia' dei primi"⁴⁹.

In quest'ottica, può cogliersi appieno la natura demiurgica del costituzionalismo che, operando quale tecnica della libertà, ha plasmato l'organizzazione del potere in senso strumentale alla tutela della persona, instaurando un rapporto condizionante di mezzo a fine tra i due distinti poli della libertà e dell'autorità: e infatti, mentre la libertà individua nell'organizzazione statale uno strumento essenziale e privilegiato per il suo riconoscimento e la sua protezione⁵⁰, l'esercizio dei pubblici poteri cessa ogni sostantivo di arbitrarietà e assume una prospettiva di servizio nei confronti della persona.

Appare perciò evidente che il *proprium* del costituzionalismo consiste nell'essere, a un tempo, tecnica di *limitazione* e di *organizzazione* del potere statale, nella misura in cui lo Stato, mediante una "certa" organizzazione del potere, razionalizzata dal principio della divisione, si è rivelato lo strumento più adatto, e storicamente anche il più efficace, per una migliore garanzia e protezione dei diritti fondamentali dell'uomo⁵¹; una protezione che è stata ulteriormente rafforzata a livello

⁴⁸ A. D'Atena, *Le stagioni del costituzionalismo nel suo rapporto con la tutela dei diritti fondamentali*, cit., 7.

⁴⁹ P. Grossi, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, cit., 157 s.

⁵⁰ U. Allegretti, *I diritti fondamentali fra tradizione statale e nuovi livelli di potere*, in P. Barcellona, A. Carrino (a cura di), *I diritti umani tra politica filosofia e storia*, Tomo II, *I diritti umani nella costruzione del nuovo ordine mondiale*, Napoli, 2003, 12. Analogamente, A. D'Atena, *Le stagioni del costituzionalismo nel suo rapporto con la tutela dei diritti fondamentali*, cit., 8 s.: "La prima tecnica di tutela di cui il costituzionalismo fa uso per garantire i diritti fondamentali è quella della loro copertura organizzativa. (...) Parlando, nel contesto del costituzionalismo, di copertura organizzativa, si fa riferimento alla circostanza che l'elenco dei diritti da solo non è in grado di conseguire gli scopi in funzione dei quali è stato concepito. A questo fine è indispensabile una "certa" organizzazione del potere statale".

⁵¹ Cfr. C. Galli, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Bologna, 2001, 80. S. Bonfiglio, *Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani*, Torino, 2016, 46: "Per evitare di cadere negli errori e negli orrori del passato, nelle Costituzioni democratiche europee del

internazionale e, soprattutto, europeo con la creazione di un livello di governo sopranazionale che, negli anni, ha assunto le fattezze di una vera e propria *Comunità di diritto*.

3. Il costituzionalismo moderno e l'avvento del processo di globalizzazione

Se quello appena tratteggiato è il corso della relazione instauratasi tra libertà e autorità - almeno sino alla seconda metà del Novecento - occorre interrogarsi (seppure entro un limitato spazio di indagine) in merito alle conseguenze scaturenti dal processo di globalizzazione cibernetica sugli assetti istituzionali forgiati dal moderno costituzionalismo; difatti, quello globale è un fenomeno che ha imposto una certa ritrazione della capacità decisionale degli Stati al confronto con i nuovi soggetti, pubblici e privati, della globalizzazione, decostruendo la convergenza stabilitasi tra norma e luogo, tra diritto e localizzazione, tra autorità e territorio: in una parola, il *nomos* di schmittiana derivazione⁵².

Una decostruzione rispetto alla quale lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione avrebbe esercitato un'influenza dirompente, imprimendo una tale accelerazione sulla circolazione di merci e persone e sulle transazioni finanziarie da innescare una massiccia dislocazione del potere verso nuovi spazi e soggetti distinti da quelli propriamente statuali⁵³.

Invero, il punto di svolta della nuova era globale andrebbe collocato intorno alla metà degli anni Settanta quando la virtualizzazione dell'attività bancaria e finanziaria, unitamente a un processo di redistribuzione interna del potere a

secondo dopoguerra (...) l'organizzazione del potere statale è *strumentale* al riconoscimento e alla tutela della dignità della persona e dei diritti umani inviolabili e inalienabili".

⁵² Per quanto sconfinato sia il riferimento al concetto del *nomos* nella produzione *schmittiana*, sia almeno consentito rinviare a C. Schmitt, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, trad. di G. Gurisatti (titolo originale *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*), II ed., Milano, 2002; Id., *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, Milano, 1991.

⁵³ Così come osserva Z. Bauman, *La solitudine del cittadino globale*, trad. di G. Bettini, Milano, 2000, 79: "Il nostro tempo rivela una spiccata tendenza a *separare il potere dalla politica*: il potere vero, capace di stabilire la portata delle scelte pratiche, *fluisce*; grazie alla sua mobilità sempre meno vincolata, esso è praticamente globale; o meglio, extraterritoriale".

vantaggio del circuito esecutivo⁵⁴, avrebbe orientato “una collocazione del politico al di fuori del quadro categoriale dello Stato-nazione”⁵⁵; il potere politico, infatti, “non pertiene più solo alle tradizionali strutture, in gran parte statali, ma tende a disperdersi e insediarsi in nuove sedi, che spesso non hanno una configurazione statale o esplicitamente istituzionale”⁵⁶, sollevando più di una criticità circa la tenuta dei principi di democraticità, trasparenza e *accountability*.

Il tratto di maggiore peculiarità della *governance* globale risiederebbe dunque nella circostanza che il mercato non cerca semplicemente di sfuggire alla regolazione politica dello Stato ma tenta invece di “conformarla”, limitando la libertà di azione dei governi e degli Stati: il mercato “rivendica il potere di dare una forma allo Stato e alla società, ponendo così in questione i tradizionali schemi ricostruttivi del fenomeno statale e lo stesso valore ermeneutico del paradigma statualista”⁵⁷. È, in altri termini, “l’epoca del *turbocapitalismo*”, l’epoca dell’assenza di contenimento dell’economia da parte dello Stato⁵⁸.

E infatti, l’attuale struttura finanziaria internazionale, nel contesto di una globalizzazione sempre più avanzata, avrebbe innescato una progressiva dematerializzazione della componente territoriale, disarticolando quella

⁵⁴Sulla questione si veda più ampiamente S. Sassen, *Territorio, autorità, diritti*, Milano, 2008, 200 ss.

⁵⁵ U. Beck, *Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999, 13.

⁵⁶M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000, 53.

⁵⁷ G. Scaccia, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017, 15 s. Sul punto, osserva S. Ortino, *Il nuovo nomos della Terra*, Bologna, 1999, 114 s., che oggi è il mercato globale a ponderare le politiche fiscali e monetarie dei singoli governi; infatti, “la rapidità e il volume delle transazioni del mercato finanziario globale hanno reso palese che oramai i tassi di cambio e il valore delle valute dipendono da persone e da istituzioni su cui i politici nazionali non hanno controllo”; e ancora: “Forse, il vincitore in assoluto della rivoluzione nell’informazione è il capitale finanziario. Come le società, così gli investitori finanziari sono in grado di portare al massimo il profitto sul capitale senza tener conto degli interessi nazionali o delle conseguenze sociali, ma sono anche in grado di punire le società, nel caso i loro profitti diminuiscano, ed i governi, nel caso si accorgano che le loro economie stanno creando ostacoli ad affari proficui o spiacevoli sorprese al capitale” (116). Analogamente Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone. Le conseguenze sulle persone*, Bari-Roma, 2020, 75, il quale osserva come l’economia stia progressivamente sfuggendo al controllo politico: “Quanto resta della politica dovrebbe essere affrontato, come ai vecchi tempi, dallo stato, ma lo stato non può toccare nulla che riguardi la vita dell’economia; qualsiasi passo in quella direzione vedrebbe una immediata e furente reazione punitiva dei mercati mondiali”.

⁵⁸ Cfr. P. Barcellona, *Le passioni negate. Globalismo e diritti umani*, Troina, 2001, 116.

connessione esistente tra diritto, diritti, potere e territorio sulla quale era stato plasmato il tradizionale formante statale⁵⁹, imperniato sul dogma della sovranità territoriale.

Non a caso, il modo più consueto di rappresentare queste trasformazioni consiste nel sottolineare l'erosione del carattere sovrano del potere statale, evocandosi un progressivo svuotamento di quel concetto politico-giuridico di sovranità che, al cospetto dei fenomeni globali, sarebbe regredito al punto da precipitare lo Stato in una condizione ormai irreversibile di crisi, preconizzandosene addirittura la morte⁶⁰.

Parimenti, così come osservato da un noto economista, la globalizzazione avrebbe lasciato trasparire tutta l'inidoneità degli Stati nel dare una risposta alle nuove domande scaturenti dal processo di integrazione mondiale delle economie⁶¹, affiorando palmare l'incapacità dello Stato di riassumere in sé i processi di formazione ed esecuzione delle decisioni e di governare le conseguenze (anche) sociali che si riverberano nelle "reti di raccolta dello Stato nazionale"⁶²; ciò con grave nocumento della garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona - tanto civili e politiche quanto e soprattutto sociali⁶³ - che, nonostante le nuove minacce derivanti dallo spazio globale, stentano a riconoscere nello Stato quella forza propulsiva della loro tutela che si era invece consolidata con l'evoluzione dello Stato costituzionale di diritto.

⁵⁹ Cfr. M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione*, cit., 42 s.

⁶⁰ In aperta antitesi alla profezia di morte dello Stato è la critica di A.C. Amato Mangiameli, *Ripensare lo Stato. Osservazioni preliminari*, Presentazione a O. Höffe, *Persino un popolo di diavoli ha bisogno dello Stato*, a cura di A.C. Amato Mangiameli, Torino, 1998, 3 ss.

⁶¹ J.E. Stiglitz, *Globalizzazione*, Roma, 2011, 37.

⁶² Cfr. U. Beck, *Che cos'è la globalizzazione*, cit., 29.

⁶³ Così minacciando la tenuta del sistema di *welfare state*; *ex multis*, M. Castells, *Il potere delle identità*, Milano, 2014, 335 ss. Osserva ancora G. Silvestri, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 4/2013, 907, che l'"equilibrio tra diritti sociali - in una situazione di maggiore o minore penuria delle risorse - è determinato dalla politica economica degli Stati, tracciata dagli organi costituzionali politici democraticamente legittimati. Il problema drammatico che pone la globalizzazione è il seguente: come ricomporre, al di là dei confini degli Stati, il sistema dei diritti fondamentali nella sua interezza (diritti civili, politici e sociali)?"

D'altro canto, se "lo Stato ha o ha avuto la sua missione migliore nella protezione e promozione dei diritti degli esseri umani, il problema del suo ridimensionamento è il problema della sua relazione con la più decisiva questione dei diritti"⁶⁴.

La dislocazione del *Politico* al di fuori del contenitore dello Stato-nazione avrebbe dunque esercitato un impatto dirimente sulla capacità di azione delle istituzioni statali, deprivate del monopolio sul governo dell'economia nazionale e sul controllo della ricchezza sociale, al punto da ritenersi che il processo di globalizzazione possa essere raffigurato come una "perdita non compensata o ancora in cerca di adeguata compensazione"⁶⁵.

In buona sostanza, da "oggetto delle regole e dei limiti del governo dello stato sociale"⁶⁶, il potere economico ne diventa oggi il principale artefice, disperso all'interno di "reti transnazionali di governance deterritorializzata"⁶⁷ che hanno esautorato, per primi, i sistemi di protezione sociale a livello statale, erodendo il fulcro delle politiche di *welfare state*⁶⁸; una erosione che, come noto, ha pure intaccato il già labile sistema di tutela dei diritti sociali a livello internazionale e, soprattutto, europeo, così come è parso evidente nella svolta impressa dalla Corte di Giustizia al cammino giurisprudenziale sul bilanciamento tra i diritti sociali e le

⁶⁴ U. Allegretti, *Diritti e Stato nella mondializzazione*, Enna, 2002, 17.

⁶⁵ P. Caretti, *Globalizzazione e diritti fondamentali*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale. Salerno, 22-24 novembre 2012*, Napoli, 2014, 14.

⁶⁶ M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, n. 1/1996, 160, il quale, con riferimento alle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra, parla di *Ergreifung*, ossia di "cattura costituzionale dell'economico" (161).

⁶⁷ La locuzione è di G. Scaccia, *La sovranità statale nell'era della globalizzazione*, in V. Mastroiacovo (a cura di), *Le sovranità nell'era della post globalizzazione. Atti del Convegno di Foggia 1° marzo 2019*, Pisa, 2019, 78.

⁶⁸Cfr. M. D'Alberti, *La crisi globale e la sorte dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. sc. giur.*, n. 4/2013, 195 ss. Sul punto, osserva meglio M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, cit., 170 s. che "la prima a farsi drammatica è la situazione dei sistemi di protezione sociale, che per un verso, a livello statale, «non sono più finanziabili e si trovano dappertutto in uno stato di erosione progressiva», e per l'altro, a livello internazionale, sono collocati ai margini dell'attenzione, un po' per il difficile accesso di interessi di questo tipo alle più importanti sedi internazionali di decisione, un po' perché la questione sociale è discretamente priva di interesse per le istituzioni sovranazionali. Un elemento essenziale dello stato sociale rischia, così, di essere travolto".

libertà economiche (il cd. *Laval quartet*), generalmente conclusosi a discapito dei primi⁶⁹.

Il mercato diventa così l'elemento dominante del mondo globale e rispetto ad esso i soggetti appaiono ridotti a "mere 'funzioni', come figure o variabili di un processo che li sovrasta con le proprie leggi oggettive"⁷⁰, segnando una rottura con quella "tradizione umanistica della modernità"⁷¹ foggiate sul "legame privilegiato che passa tra i diritti e l'esperienza statale"⁷².

La riedizione del paradigma del liberismo economico, sotto la rinnovata veste di un "liberismo globale"⁷³, avrebbe dunque coltivato il germe di un "individualismo spersonalizzato"⁷⁴ che, oltre a minare le radici della "cultura comunitaria"⁷⁵, avrebbe determinato uno "svuotamento di senso del costituzionalismo e, per il tramite di questo, della democrazia pluralista"⁷⁶, nella misura in cui l'ordinata convivenza sociale si era invece servita di apposite garanzie istituzionali per affermare il riconoscimento e la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona⁷⁷.

⁶⁹ S. Mangiameli, *Stato, integrazione europea e globalizzazione. Le nuove sfide del costituzionalismo*, in Id., *I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione*, Torino, 2020, 127 ss.

⁷⁰ A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, 2002, 244.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² A.C. Amato Mangiameli, *Stati post-moderni e diritto dei popoli*, Torino, 2004, 66. Parimenti, di "legame privilegiato tra i diritti e l'esperienza statale" scrive U. Allegretti, *I diritti fondamentali fra tradizione statale e nuovi livelli di potere*, in P. Barcellona, A. Carrino (a cura di), *I diritti umani tra politica filosofia e storia*, Tomo II, *I diritti umani nella costruzione del nuovo ordine mondiale*, cit., 11.

⁷³ Secondo la definizione di A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, cit., 248.

⁷⁴ P. Barcellona, *Le passioni negate. Globalismo e diritti umani*, Troina, 2001, 118, il quale sostiene che "la globalizzazione realizza (...) una individualizzazione o, meglio, una privatizzazione dell'intero mondo, che viene tutto ricondotto al parametro della logica utilitaristica. Questa logica utilitaristica è, tuttavia, impersonale; è, come si potrebbe dire heideggerianamente, la logica del *man*, del chiunque. È un individualismo spersonalizzato che si risolve in una mobilitazione psicologica continua degli individui su tutto il pianeta verso stimoli di consumo, con le conseguenze della frantumazione, dell'isolamento e del nomadismo. La globalizzazione, corrisponde, dal punto di vista dell'individuo, a uno sradicamento, a una perdita della localizzazione territoriale, dell'appartenenza di gruppo, dell'identità culturale ecc.". In argomento, sui processi di individualizzazione della seconda metà del Novecento, si v. U. Beck, *I rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione*, Bologna, 2000.

⁷⁵ A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, cit., 273.

⁷⁶ A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, cit., 272.

⁷⁷ Cfr. A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, cit., 272 s.

Senonché, quello appena delineato costituisce un modello fallimentare sotto molteplici punti di vista che emergono non solo ad un'analisi più strettamente empirica e fattuale⁷⁸, come quella sulla mancata riduzione della povertà⁷⁹ o sulla drammatica instabilità degli equilibri economico-finanziari, ma anche ad una riflessione di più ampio respiro che si propone di indagare gli effetti della globalizzazione sotto la lente del moderno costituzionalismo, allo scopo di verificare le conseguenze prodottesi sulla *persona* nel mutato assetto dei poteri.

Il tempo globale, infatti, “tanto compie il movimento di sradicamento dell'ordinamento eurocentrico nella *Mobilmachung* dell'apparato tecno-scientifico e della libertà economica quanto riafferma l'impossibilità di un ordinamento totalmente informe, di un «un caos senza alcuna struttura (*ein strukturloses Chaos*)»⁸⁰, in cui la *persona*, smarrita la bussola del proprio orientamento, sia costretta ad un'esistenza nomade e raminga⁸¹, preda di un sistema che ha eretto il mito del tecnocentrismo sulle spoglie dell'antropocentrismo.

D'altronde, e per come sottolineato da ampia letteratura, “l'idea di ordine fa riferimento non tanto alle cose come esse sono, quanto invece al modo di trattarle; alla capacità di *ordinare*, piuttosto che a qualsiasi capacità intrinseca delle cose così

⁷⁸ Cfr. C. Pallanch (a cura di), *Le promesse tradite della globalizzazione. Intervista a Joseph Stiglitz*, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2005, 1: “La diagnosi è nota: per milioni di persone la globalizzazione non ha funzionato, molti hanno visto peggiorare le proprie condizioni di vita, hanno perso il lavoro, il reddito, la sicurezza. Dal crollo di Wall Street, alla recessione economica degli Stati Uniti e alla guerra in Iraq, la crisi è evidente (...)”.

⁷⁹ G. Contaldi, *Cosa resta della globalizzazione?*, in Id. (a cura di), *Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione*, Roma, 2021, 11 s.: “La globalizzazione, infatti, ha aumentato la ricchezza globale; ma l'incremento della stessa risulta attribuito in maniera disomogenea, sia a livello internazionale, sia all'interno dei singoli Stati. Si riporta, infatti, che nel mondo vi siano diciotto milioni e mezzo di milionari (intesi come famiglie o di dinastie economiche), corrispondente all'1% della popolazione mondiale: tale percentuale di individui detiene ben il 47% della ricchezza globale”.

⁸⁰ E. Dallari, *Il problema del politico. Saggio su Hegel e Schmitt*, Padova, 2017, 155.

⁸¹ Come avverte G. Azzariti, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-Nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale. Salerno, 22-24 novembre 2012*, cit., 149, il “pericolo maggiore proviene dalla dispersione dell'individuo singolo nello spazio globalizzato, che, per forza di cose, dissolve il radicamento sociale della persona e non contiene in sé istituzioni in grado di riequilibrare le disuguaglianze ulteriormente aggravate dai processi di globalizzazione”.

come esse sono per caso ed in un determinato momento”⁸²; una *capacità* che le forze della globalizzazione hanno dimostrato di non possedere, sprigionando all’opposto una carica disgregatrice dell’ordine mondiale che ha frustrato molte delle ambizioni di progresso ed eguaglianza originariamente riposte nel fenomeno di *universalizzazione*.

E allora, in un momento di *interpunzione* della storia come quello attuale⁸³, in cui il nuovo (dis)ordine globale non appare in grado di scalzare i vecchi modelli di stabilità, occorre domandarsi quali siano le istituzioni incaricate di governare i fenomeni globali verso la edificazione di un nuovo ordine che restituisca alla persona una posizione di centralità nella rete globale dei poteri; un interrogativo la cui soluzione non può prescindere, almeno a parere di chi scrive, da una *riemersione* del paradigma dello *Stato costituzionale di diritto* - trattandosi dell’unica forma istituzionale che possa consentire una “convivenza accettabile nel sistema globale”⁸⁴ - così come del *Politico*⁸⁵ e della tradizione del costituzionalismo democratico, come l’unica, possibile risposta istituzionale al problema della garanzia dei diritti fondamentali nella costruzione del nuovo ordine mondiale; e

⁸² Z. Bauman, *Sulla globalizzazione: o globalizzazione per alcuni, localizzazione per altri*, in Id., *Saggi scelti*, a cura di P. Beilharz, Roma, 2005, 336.

⁸³ Cfr. A.C. Amato Mangiameli, *Stati post-moderni e diritto dei popoli*, cit., 3. Come fa notare anche G. Scaccia, *La sovranità statale nell’era della globalizzazione*, cit., 86: “Il Politico, mentre perde il suo radicamento nella territorialità statale, non muove verso altro luogo nel quale trovare albergo, ma sembra quasi disperdersi, divenire inafferrabile. La scomparsa dei tradizionali luoghi di formazione democratica delle decisioni non si accompagna all’individuazione di arene di partecipazione e discussione democratica - e dunque di integrazione politico-sociale - analoghe a quella statale. E si registra un non compiuto allineamento del principio democratico con la logica dei *non luoghi*”.

⁸⁴ S. Mangiameli, *Stato, integrazione europea e globalizzazione. Le nuove sfide del costituzionalismo*, in Id., *I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione*, cit., 243.

⁸⁵ Cfr. C. Galli, *Spazio e politica nell’età globale*, in *Fil. Pol.*, n. 3/2000, 363: “La globalizzazione è quindi reale ma contraddittoria, e non può essere letta come un processo unidirezionale: la vittoria della società e del mercato sullo Stato, posto che sia già maturata, è sì la vittoria dell’economia su di una modalità della politica (oltre che sulla sfera culturale e della critica) ma, ovviamente, la politica permane sia nelle nuove fenomenologie del potere sia nelle ancora aperte, benché problematiche, esigenze di giustizia”.

ciò sul presupposto che “i diritti non si possono scindere da un rapporto con il Potere che li garantisce”⁸⁶.

4. Per un nuovo ordine “umano”: appunti conclusivi

Le osservazioni appena condotte muovono nella direzione di ritenere che il processo di globalizzazione, per come gestito sinora, abbia impresso più di una torsione sulla dinamica del rapporto tra libertà e autorità, asservendosi la persona all'accrescimento del potere delle nuove élite economico-finanziarie.

In questa luce, affiora perciò palmare l'esigenza di restituire un “volto umano”⁸⁷ alla globalizzazione, imprimendo su di essa il tratto demiurgico del costituzionalismo che ha fatto della *persona* - con la sua dignità e libertà - il principio, l'oggetto e il fine delle istituzioni statali, funzionalizzando l'esercizio del potere al rispetto della “persona umana”⁸⁸.

Una prospettiva di “servizio” che - per quanto sin qui dedotto - sembra sfuggire alle logiche di assestamento del potere globale, insuscettibile di assumere quella connotazione democratica che tale può aderire unicamente ad un *potere* che si imponga come “garanzia di supporto per la libertà e per le condizioni materiali della persona umana”⁸⁹.

In verità, allo stato dell'arte, neppure le istituzioni di governo sovranazionali appaiono nella condizione di incarnare quello spirito di servizio che dovrebbe essere coesistente ad un'Autorità politica incaricata di guidare la transizione dell'attuale scenario verso l'orizzonte di un nuovo umanesimo; difatti, pur ammettendosi gli enormi progressi conseguiti sul piano della

⁸⁶ P. Barcellona, *Le passioni negate. Globalismo e diritti umani*, Troina, 2001, 134, proprio perché i “diritti possono funzionare soltanto se si dispone del potere corrispondente per realizzarli, se si possono effettivamente esercitare (139)”.

⁸⁷ J.E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, trad. it. a cura di D. Cavallini, Torino, 2002, 250.

⁸⁸ Cfr. S. Mangiameli, *Appunti sullo “Stato sociale sussidiario”*, in Id., *I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione*, cit., 77; U. Allegretti, *Diritti e Stato nella mondializzazione*, cit., 17: lo Stato è dunque considerato “come organizzazione e funzione per i diritti dei soggetti umani e per l'adempimento dei doveri e delle responsabilità verso quei diritti”.

⁸⁹ S. Mangiameli, *Appunti sullo “Stato sociale sussidiario”*, in Id., *I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione*, cit., 77.

costituzionalizzazione dell'Unione europea, permangono alcune criticità che insidiano il processo di integrazione politica e che, di fatto, rendono il sistema istituzionale europeo ancora politicamente debole e privo di un'autentica legittimazione democratica⁹⁰.

E dunque, pure nella mutata geografia globale dei poteri, riemerge insostituibile il ruolo del paradigma statale che figura ancor'oggi come il più autentico e privilegiato interprete della tradizione del costituzionalismo democratico⁹¹, rappresentando il modello istituzionale di riferimento per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo⁹².

Per conseguenza, si è a convenire con quell'impostazione teorica, largamente condivisa in dottrina, secondo la quale "*l'État n'est pas mort ni en train de mourir*"⁹³, tuttora incarnando una *realtà politica potente*⁹⁴ sulla quale grava l'oneroso compito di

⁹⁰ In argomento, e senza alcuna pretesa di esaustività, S. Mangiameli, *Covid-19 and European Union. The answer to the health crisis as a way for resuming the process of European Integration*, cit., passim; A. Ciancio, *Democrazia e sovranazionalità: ripensare il Parlamento europeo*, in *Rivista AIC*, n. 3/2016; R. Alibrandi, *Extra ordinem. Breve storia del costituzionalismo multilivello tra volontà d'integrazione, dialettica delle differenze, globalizzazione e trasformazione dello stato*, in *Foro, Nueva época*, vol. 19, n. 2/2016, 57 ss.; G. Pasquino, *Deficit democratico*, in *Riv. it. sc. pol.*, n. 3/2012, 417 ss.; N. Lupo, *Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella Costituzione "composita" nell'UE: le diverse letture possibili*, in *Rivista AIC*, n. 3/2014, 1 ss.

⁹¹ In tal senso, più di recente M. Michetti, *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, cit., 157: "Solo lo Stato potrebbe perciò dare e trasferire - attraverso il principio democratico, il principio pluralista e soprattutto la tutela dei diritti - "sostanza costituzionale" all'ordine globale o comunque indirizzare la globalizzazione verso la tradizione del costituzionalismo".

⁹² S. Mangiameli, *Stato, integrazione europea e globalizzazione*, cit., 244: "la c.d. crisi della sovranità dello Stato (intesa come espressione della totale autonomia di questo), dovuta alle interconnessioni e ai condizionamenti determinati dalla dimensione globale, non solo non causa la scomparsa dello Stato come garante dei diritti fondamentali, ma anzi va vista nel collegamento tra lo Stato e l'ordine internazionale (...)".

⁹³ L'espressione, tratta da L. Duguit, *Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'état*, Paris, 1922, 40, è ripresa da A. Amato Mangiameli, *Stati post-moderni e diritto dei popoli*, cit., 65. In senso analogo, G. De Vergottini, *La persistente sovranità* (marzo 2014), in *Consulta online*, 5: "In realtà, va sottolineato che le notazioni circa la crisi dello stato vertono propriamente sull'indebolimento del potere statale (cioè della sua sovranità) più che sul concetto stesso di stato, istituzione che permane ed è impossibile sostituire in radice con altre soluzioni organizzative. È nostra convinzione, fondata su elementi probanti, che lo stato non sia scomparso dalla scena. Lo stato esiste nonostante la sua sempre ricordata crisi ed esiste quella forma di potere che si definisce come sovranità nonostante sue cessioni e limitazioni legali o di fatto".

⁹⁴ Cfr. A.C. Amato Mangiameli, *Stati post-moderni e diritto dei popoli*, cit., 65 s.: "Se è vero che nel contesto di una società internazionale complessa (...) mutano la natura e il ruolo dello Stato,

rifondare il “patrimonio genetico” della globalizzazione - finalizzandolo al benessere collettivo - e riorganizzare la *governance* dell’intero processo secondo un assetto maggiormente aderente a quello spirito di “servizio” che è proprio delle istituzioni politiche democratiche.

Quindi, piuttosto che di “crisi” o ancor peggio di “estinzione”, sarebbe forse più esatto discorrere di una *ridefinizione* del ruolo dello Stato nell’arena globale dei poteri⁹⁵ affinché esso acquisisca nuova e diversa consapevolezza del carattere *aperto* della propria statualità⁹⁶, per indirizzare l’ordine giuridico globale verso i principi organizzativi del costituzionalismo democratico⁹⁷.

altrettanto vero è che le pressioni sociali e culturali (al contrario delle economiche) rendono tutt’oggi lo Stato e la nazione *realtà politiche potenti*, capaci pur sempre di fronteggiare all’occorrenza le diverse logiche e le complesse dinamiche della globalizzazione”. Parimenti, riflettendo sulle trasformazioni subite dallo Stato nella mondializzazione, U. Allegretti, *Diritti e stato nella mondializzazione*, cit., 17, afferma: “Certamente le sue funzioni e le sue strutture cambiano e il ruolo stesso non è più quello di prima. Ma il suo peso resta imponente: molti lo riconoscono e non ritengono prevedibile che il suo deperimento debba compiersi rapidamente. Si osserva dunque che esso va «ripensato» piuttosto che superato”. V. Roppo, *Verso un mondo globalizzato: trasformazioni economiche, mutamenti sociali, risposte politiche*, in *Pol. dir.*, n. 3/2001, 520: “La politica: ecco il punto cruciale in cui inevitabilmente s’imbatte il discorso sulla globalizzazione. Per parte mia, non esito ad affermare con chiarezza che la politica può e deve misurarsi con la realtà della globalizzazione, senza patire la *deminutio* che vorrebbero infliggerle le ideologie della globalizzazione. Alla politica (...) deve rivendicarsi un ruolo decisivo per contrastare gli aspetti viziosi della globalizzazione, e valorizzarne gli aspetti virtuosi”. Analogamente S. Cassese, *La democrazia e i suoi limiti*, Milano, 2017, 48: “gli Stati dimostrano di sapersi adattare al nuovo contesto, dominato dalla globalizzazione. Come è stato osservato, gli Stati sono camaleonti, capaci di mutare; (...) Esso costituisce ancora la macchina di governo più potente, mostra una enorme capacità di espansione (...)”.

⁹⁵ Così come affermato anche da E. Dallari, *Il problema del politico*, cit., 158: “La dissoluzione del *vóμος* della terra concretizzatosi ad opera delle forze economiche e tecniche, che lacerano l’ordinamento del diritto internazionale dilatando irrimediabilmente le aporie che *ab origine* lo innervano, seppur indichi essenzialmente il divenire da parte dello Stato da potenza ordinatrice del reale a *variabile dipendente* del “sistema” economico e tecnico-scientifico, non conduce affatto alla considerazione dell’annullamento dell’azione del Politico in quanto tale o di una sua mera subordinazione, bensì produce una *ridefinizione strutturale* delle possibilità della sua operatività immanente alla non totalità in cui giunge a determinarsi”.

⁹⁶ D’altro canto, il principio di apertura della statualità - se rettamente inteso - deve essere interpretato come un elemento di *forza* e non già di *debolezza* della sovranità perché è solo attraverso la cooperazione internazionale ed europea che gli Stati possono ambire al soddisfacimento di numerosi e svariati compiti che ciascuno di essi appare ormai incapace di assolvere singolarmente, soprattutto se si tratta dell’esigenza di governare fenomeni di natura e portata globale - di cui l’emergenza epidemiologica pandemica Covid-19 costituisce soltanto l’ultima ma incontrovertibile testimonianza.

⁹⁷ Cfr. M. Michetti, *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, cit., 157. In senso analogo sembra esprimersi S. Mangiameli, *Stato, integrazione europea e*

Senz'altro formidabile è dunque la sfida che si impone alla capacità ordinatrice dello Stato, chiamata ad estrinsecarsi non più soltanto *verso l'interno*, rinvigorendo la tutela dei diritti fondamentali, ma anche e soprattutto *verso l'esterno*, entro quella struttura reticolare nella quale si articolano "molteplici e multiformi processi di *governance* globale"⁹⁸, tentando l'impresa, nient'affatto agevole, di ridisegnare la mappa dei poteri globalizzando "il principio personalista, che dei sistemi costituzionali contemporanei si pone come l'autentico cardine"⁹⁹.

In definitiva, ciò che si vuole affermare è l'idea che la realizzazione dei diritti fondamentali necessita di un *aggiustamento strutturale*¹⁰⁰ di quello che è l'odierno scenario, affollato e convulso, di poteri globali, affinché la geometria *multilivello* e *interlivello* della globalità venga sagomata da strumenti di *limitazione* e *concertazione* del potere che, oltre a ripristinare il primato della *persona*, rendano *certa* ed *effettiva* la protezione dei diritti¹⁰¹.

Un aggiustamento che non può non implicare un *ritorno* al "*diritto politico*"¹⁰² come strumento di regolamentazione di un potere, quale è quello globale, che oggi si sfrangia nel disordine pluriverso di un diritto a-territoriale, liquido, anomico e

globalizzazione, cit., 245: "la tradizione del costituzionalismo, così come richiede che lo Stato sia conformato secondo precise regole organizzative, che determinano la pratica democratica e la decisione prossima quanto più possibile ai cittadini, a sua volta esige anche che, quando la sovranità degli Stati si apra – come mostrano molte costituzioni – verso un ordine internazionale che "assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni", i governi degli Stati diano vita a istituzioni sopranazionali e internazionali di collaborazione e di promozione dei principi universali".

⁹⁸L. D'Andrea, *Brevi riflessioni su governance globale e costituzionalismo interlivello*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale. Salerno, 22-24 novembre 2012*, cit., 182.

⁹⁹L. D'Andrea, *Brevi riflessioni su governance globale e costituzionalismo interlivello*, cit., 181.

¹⁰⁰U. Allegretti, *I diritti fondamentali fra tradizione statale e nuovi livelli di potere*, cit., 21.

¹⁰¹Come osservato anche da G. Azzariti, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-Nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale. Salerno, 22-24 novembre 2012*, cit., 149: "I due aspetti sono strettamente collegati, giacché il costituzionalismo - sin dal liberalismo originario di Locke - non persegue la limitazione del potere in sé e per sé, ma allo scopo di rendere effettiva la tutela dei diritti dei cittadini".

¹⁰²L'espressione è ripresa da A. Algostino, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Torino, 2018, 107, la quale utilizza la predetta sineddoche per indicare il "diritto come prodotto di un processo di integrazione politica nel contesto di un ordinamento statale democratico-pluralistico".

proteiforme¹⁰³, intriso di una *fattualità* economica che al primato della *persona* ha sostituito il primato dell'*homo oeconomicus*¹⁰⁴.

Ciò che si impone è, in altri termini, l'esigenza di una *ri-territorializzazione* del diritto¹⁰⁵ e, *a fortiori*, di una *ri-politicizzazione* di poteri e funzioni¹⁰⁶ - e *in primis* di quella regolatoria, ma anche redistributiva e sociale - che, sul calco del moderno costituzionalismo, assicurino il rispetto della *persona umana* pure nell'irreversibilità del fenomeno globalizzante¹⁰⁷, sulla scorta di un intreccio ormai inestricabile tra globale e locale che è stato meglio sintetizzato da Robertson con il termine di *glocalizzazione*¹⁰⁸.

È in un simile contesto, pertanto, che la dottrina del costituzionalismo potrebbe ancora giocare un ruolo decisivo in funzione della costruzione di un ordine globale incardinato sul principio personalista, fissando nello Stato il *punto archidemico* di un

¹⁰³ Di "diritto come realtà proteiforme" scrive ancora A. Algostino, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto*, cit., 57.

¹⁰⁴ S. Rodotà, *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, 1992, 14: "La nuova richiesta di regole, che comincia a manifestarsi sempre più largamente e che segue una fase dominata dall'opposta invocazione della *deregulation*, rispecchia anche una percezione dei rischi di questo stato delle cose o, almeno, manifesta la consapevolezza dell'impossibilità di uno sviluppo dominato unicamente dalla logica di poteri non imbrigliati. Si pone di nuovo, e ovunque, una questione di legalità".

¹⁰⁵ Esemplificativamente scrive N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2006, 104 s.: "L'immane latitudine della globalizzazione non riesce tuttavia a liberarsi di ogni vincolo terrestre: sopraggiunge, prima o poi, il *bisogno di riferirsi ad un luogo* (ed anche alla sfera territoriale di singoli Stati)".

¹⁰⁶ N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, cit., 86: "Asserire la politicità delle scelte giova assai più di sterili pianti. (...) significa riconoscere, negli artificiali istituti e figure del diritto, gli efficaci strumenti della volontà politica. La quale resta politica degli Stati, *intra se o inter se*, non affiorando all'orizzonte altri soggetti di sovranità, capaci di superarli e di ridurli a enti secondari e derivati. Le norme, di diritto interno comunitario internazionale, ci apparirebbero *sospese nel vuoto*, se, immediatamente o mediatamente, non riuscissero ad agganciarle alla volontà degli Stati: erosa e indebolita e tramontante - come si suol descrivere -, ma pure estremo punto d'appoggio e criterio di spiegazione dell'ordine giuridico".

¹⁰⁷ M.R. Ferrarese, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, 2002, 114: "Travalicare le mere ragioni dell'economia ed affermare valori a questa opposti appare oggi problematico; ma mettere altra sostanza, specialmente valori e diritti, nella connessione economica iniziale, sottoponendola ad alcuni vincoli e priorità, appare un percorso possibile e che, sia pure in forma embrionale, è sotto i nostri occhi".

¹⁰⁸ R. Robertson, *Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale*, trad. di A. De Leonibus, Trieste, 1999. Sul tema si v. inoltre Z. Bauman, *Sulla glocalizzazione: o globalizzazione per alcuni, localizzazione per altri*, cit., 336 ss.

nuovo assetto che consolidi e replichi all'esterno il paradigma costituzionale, apponendo dei limiti politici al libero dispiegarsi delle forze tecnocratiche.

D'altronde, sia sul versante internazionale sia su quello europeo, appare evidente che progressi in direzione della tutela dei diritti sono possibili solo se l'autorità politica statale conserva inalterata la propria centralità nello scacchiere della "costellazione post-nazionale"¹⁰⁹ quale interprete e fautrice privilegiata della tradizione del costituzionalismo democratico, trattandosi dell'unico soggetto istituzionale - ma anche dell'unico attore globale - strutturalmente e teleologicamente preordinato alla tutela dei diritti fondamentali degli individui¹¹⁰.

¹⁰⁹ L'espressione è tratta da J. Habermas, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano, 2002.

¹¹⁰ Così M. Michetti, *Territorio e organizzazione del potere. Livelli di governo e legittimità dello Stato*, cit., *passim*, cui adde R. Bin, "Ordine giuridico e ordine politico nel diritto costituzionale globale", disponibile all'indirizzo <http://www.robertobin.it/ARTICOLI/Trento06.htm>, 11: "A me sembra che troppo facilmente si intoni il *de profundis* degli Stati sovrani e si cerchi di collocare in una dimensione superstatale la tutela dei diritti fondamentali degli individui. Se la tutela dei diritti non è assicurata dallo Stato, chi mai la garantisce?". V. Roppo, *Verso un mondo globalizzato: trasformazioni economiche, mutamenti sociali, risposte politiche*, cit., 521: "Queste suggestioni possono essere apprezzabili, ma non devono oscurare la consapevolezza della persistente centralità degli Stati nazionali (dei loro strumenti, delle loro risorse) nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche per la globalizzazione. C'è soprattutto un terreno, sul quale a mio avviso si manifesta la centralità delle politiche statuali: il terreno del welfare". C. Focarelli, *Costituzionalismo internazionale e costituzionalizzazione della global governance: alla ricerca del diritto globale*, cit., 232: "Ma allora gli Stati restano centrali. (...) Se non vogliamo un tiranno universale e se non vogliamo che il profitto privato traini la giustizia e l'amministrazione del diritto occorre ripensare la vita più sobriamente nel soddisfacimento dei bisogni e mobilitarsi per Stati che siano *forti* e che funzionino sempre meglio *al servizio dell'umanità*, ossia in modo «responsabile» sia verso i propri cittadini sia verso gli altri Stati e comunità politiche. (...) La «mano invisibile destatalizzata» che spesso dà un senso all'ambigua espressione *global governance* non funziona senza Stati. Gli Stati servono". Similmente, ad argomentare contro una possibile "fine" dello Stato è V. Baldini, *La tutela dei diritti fondamentali nell'esperienza contemporanea dello Stato a sovranità (sempre più) limitata*, in *Rivista AIC*, n. 3/2012, 15: "L'internazionalizzazione ed europeizzazione del diritto interno non implica, infatti, necessariamente un declino dello Stato nazionale che, anche da un punto di vista politico-istituzionale, si accredita ancora come un segmento istituzionale fondamentale dell'assetto di *multilevel government*"; nonché S. Mangiameli, *Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico - Relazione al XXVIII Convegno annuale dell'AIC*, in *AIC Rivista on-line* N° 4/2013 (18.10.2013), che osserva: "è la globalizzazione a dipendere dallo Stato e non - come invece al momento sembra - lo Stato a dipendere dalla globalizzazione. Infatti, dietro il modo di operare della globalizzazione rimane pur sempre la decisione degli Stati di non interrompere l'attuale fase di collaborazione che rende possibile l'attraversamento delle frontiere - potremmo dire - 'senza passaporto', adoperando questa espressione non solo per le persone, ma anche come metafora per le merci e per i capitali".